



## APPROFONDIMENTO

# I patti parasociali nelle società di capitali: *focus* sulle società chiuse

di Emanuele Rossi<sup>(\*)</sup>

**Il presente lavoro, una volta precisato il corrispondente ambito applicativo, esamina la disciplina dedicata dal codice civile e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai patti parasociali.**

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2247 del codice civile, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica finalizzata alla produzione di utili.

Il contratto sociale, più comunemente denominato **statuto**, prevede le regole in base alle quali verrà esercitata l'attività d'impresa da parte dei soci. Tali regole hanno efficacia nei confronti di tutti i soci, presenti e futuri, e possono essere modificate solo con il consenso di una **maggioranza qualificata** degli stessi. Accade sovente che i soci sentano il bisogno di coordinare tra di loro l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal contratto sociale. La predisposizione di un separato contratto mediante il quale i soci dispongono dei diritti che derivano loro dallo statuto, impegnandosi reciprocamente ad esercitarli in modo predeterminato, dà vita al fenomeno dei c.d. **patti parasociali**. Tali patti hanno trovato una disciplina nel codice civile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,

per mezzo del quale sono stati introdotti gli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter*; prima di tale modifica i patti parasociali erano disciplinati solo nell'ambito delle società quotate, agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf).

### 2. Quadro normativo e ambito applicativo

I patti parasociali sono quei patti mediante i quali i soci dispongono per separato contratto dei diritti che derivano loro dall'atto costitutivo/statuto, impegnandosi reciprocamente ad esercitarli in modo predeterminato. Tali **accordi** hanno un'**efficacia** c.d. "**obbligatoria**", in quanto obbligano solo i soci firmatari e non sono opponibili nei confronti della società, fatta eccezione al caso in cui la stessa società partecipi al patto con la regolare ed espressa rappresentanza dei suoi organi e ne riconosca e assuma i relativi obblighi con atto degli organi competenti e nelle forme di legge<sup>1</sup>. Riguardo le forme, non ci sono vincoli di carattere particolare, quindi gli stessi potranno avere la forma sia dell'atto pubblico, che della scrittura privata, autenticata o meno.

Come accennato la disciplina riguardante i patti parasociali si trova per le **società non quotate** all'interno degli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile; non tutti i tipi di patti sono oggetto di regolamentazione, ma solo quelli che al fine di **stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società**:

- hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano (c.d. **sindacati di voto**);

<sup>(\*)</sup> Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale (Rm) - componente della commissione Diritto Societario dell'ODCEC di Roma.

Pezzo tratto dalla relazione tenuta al convegno organizzato dall'ODCEC di Roma il 10 ottobre 2012.

<sup>1</sup> Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2001, n. 14629.

- pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano (c.d. **sindacati di blocco**);
- hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società (c.d. **sindacati di concerto**).

Tali tipi di patti non possono avere **durata superiore a cinque anni** e ove stipulati a **tempo indeterminato** a ciascun contraente spetta il **diritto di recesso** da esercitarsi con un preavviso di almeno centottanta giorni. Il disposto dell'art. 2341-*bis* del codice civile non trova applicazione nei casi in cui i patti siano strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo (**joint venture**). Tale scelta legislativa sembra muovere da due considerazioni fondamentali: da un lato, il fatto che, nella fattispecie, il patto non sia uno strumento volto ad influire sulla vita interna di un'impresa ma, piuttosto, sia un mezzo per coordinare e organizzare l'attività di soggetti giuridici distinti; dall'altro, il rilievo che la coincidenza assoluta tra aderenti al patto e componenti della società attenui enormemente il rischio che quanto stabilito nell'accordo possa incidere sugli interessi dei soci, sacrificandoli.

### **3. I patti parasociali nelle società quotate**

Al disposto di cui all'art. 2341-*bis* del codice civile, segue quello di cui all'art. 2341-*ter*, il quale prevede **obblighi di natura dichiarativa** per tutti quei patti riguardanti società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. A tale riguardo si segnala come la dizione "società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" comprenda al suo interno anche il concetto di società quotata, per la quale gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevedono una disciplina specifica. In particolare, il citato art. 122, prevede che i patti aventi ad oggetto:

- a) l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- c) limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- d) l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla precedente lettera c);

- e) l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;
- f) il favoreggiamento ovvero il contrasto al conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta,

sono soggetti a un **gravoso obbligo di comunicazione a terzi**. Per loro stessa natura le società quotate coinvolgono una moltitudine di soggetti, sia interni che esterni alla compagine societaria. Per tale motivo il Legislatore ha previsto che i soci e i terzi siano resi edotti circa l'avvenuto accordo che contempli uno dei casi retro evidenziati. Nelle società quotate la pubblicità del patto deve avvenire mediante:

- un'apposita comunicazione del patto alla Consob entro cinque giorni dalla sua stipulazione;
- pubblicazione di un estratto del patto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla sua stipulazione;
- deposito del patto presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla sua stipulazione.

La **sanzione** prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi citati è molto forte, in quanto consiste nella **nullità dei patti parasociali** sottoscritti tra le parti. Ancora, il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di cui sopra non può essere esercitato, tal che la mancata pubblicità del patto secondo le modalità richieste dalla norma comporta un vero e proprio **"congelamento" dei diritti amministrativi** in capo al socio. A dispetto dei patti riguardanti le società non quotate, quelli relativi alle società quotate non possono avere una **durata superiore ai tre anni** e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Anche in riferimento alle società quotate i patti parasociali possono essere stipulati a **tempo indeterminato**, fermo il **diritto di recesso** del contraente da esercitarsi con un preavviso minimo di sei mesi.

Ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 122, del Tuf: "ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c."

### **4. I patti parasociali nelle società "aperte"**

L'art. 2341-*ter* del codice civile prevede l'obbligo di pubblicità dei patti parasociali riguardanti le società che fanno ricorso al mercato del capitale

di rischio. Fino all'introduzione del comma 5-*bis* dell'art. 122, del Tuf, il testo normativo dava adito a dubbi circa il corretto ambito di applicazione del neo introdotto art. 2341-*ter* del codice civile. Il problema verteva essenzialmente sull'esatto campo di applicazione dell'art. 2341-*ter* del codice civile e, in particolare, se tale articolo derogasse al disposto dell'art. 122, trovando applicazione anche nei confronti delle società quotate.

L'introduzione del citato comma 5-*bis* ha risolto la questione, prevedendo, in sintesi, l'applicazione del disposto dell'art. 2341-*ter* del codice civile solamente nei confronti delle società che fanno **ricorso al mercato del capitale di rischio, diverse dalle società quotate**. Per una loro corretta individuazione occorre fare riferimento all'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo il quale, nell'art. 2341-*ter* del codice civile, la nozione di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si rifa a quella di società emittente **strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante** di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998. A sua volta, l'art. 116 rimanda ad un regolamento Consob la definizione di tali emittenti. Il regolamento in questione è quello adottato con delibera Consob n. 11971/1999, modificato con delibera n. 18214/2012, secondo il quale sono da considerarsi **emittenti azioni diffuse tra il pubblico** in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

- abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengono complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*, comma 1, del codice civile.

Altresì ai sensi del regolamento Consob sono da considerare emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Tali limiti sembrerebbero restringere di molto l'ambito applicativo dell'art. 2341-*ter* del codice civile, se non altro perché, numeri alla mano, si tenderebbe a far coincidere la definizione di società quotata con quella di emittente con strumenti finanziari diffusi in misura rilevante. In realtà non è così e la permanenza dell'art. 2341-*ter* del codice civile ha la sua ragion d'essere. Si pensi a tutti quei casi di **società che non si**

**quotano per scelta** o che invece, a causa della persistente volatilità dei mercati, procedono ad un *delisting*, mantenendo inalterata la loro "diffusione" tra il pubblico. Orbene, in tali casi, in assenza dell'art. 2341-*ter* del codice civile, tali società non sarebbero tenute a pubblicizzare i patti parasociali che le vedono coinvolte, e ciò nonostante il fatto che la *ratio* sottostante agli artt. 122-123 del Tuf sia quella di rendere conoscibile ai terzi i patti parasociali che vedono coinvolta la società a capitale/debito diffuso.

Detto questo, si procede con l'esegesi dell'art. 2341-*ter* del codice civile.

Tale articolo prevede che nelle società (diverse dalle società quotate) con strumenti finanziari diffusi, i patti parasociali di cui all'art. 2341-*bis* del codice civile (che ricordiamo essere quelli volti alla creazione di "sindacati di voto", "sindacati di blocco" ovvero "sindacati di concerto") debbano essere **comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea**; tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

La legge prevede quindi un doppio obbligo pubblicitario: la comunicazione alla società e la dichiarazione del patto in apertura di ogni assemblea. Mentre però la mancata comunicazione alla società non viene sanzionata, la mancata dichiarazione in apertura dei lavori assembleari comporta che i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale **non possano esercitare il diritto di voto** e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono **impugnabili** a norma dell'art. 2377 del codice civile.

Mentre quindi nelle società quotate la violazione degli obblighi pubblicitari comporta la nullità dei patti parasociali, nelle società "aperte" ma non quotate tali violazioni comportano solamente l'**annullabilità delle deliberazioni** prese con il voto determinante dei soci sottoscrittori del patto. Oltre alla diversa configurazione della nullità del patto in luogo dell'annullabilità della deliberazione cui partecipa in misura determinante il socio sottoscrittore dello stesso, altre due differenze fondamentali riguardanti i patti parasociali cui partecipano le società quotate ovvero le società diversamente "aperte", sono costituite dalla **durata dei patti** e dalle **diverse modalità di esecuzione degli obblighi pubblicitari**. Riguardo la durata, mentre i patti parasociali riguardanti le società "aperte" di cui all'art. 2341-*ter* del codice civile hanno una du-

rata massima di **cinque anni**<sup>2</sup>, quelli cui partecipano le società quotate devono avere una durata massima di **tre anni**. In entrambi i casi è ammesso il patto parasociale avente una durata indeterminata, salvo il riconoscimento del diritto di recesso in capo al socio sottoscrittore, da esercitarsi con un preavviso minimo di sei mesi (*rectius* centottanta giorni nelle società “aperte” di cui all’art. 2341-*ter* del codice civile).

Riguardo infine gli obblighi pubblicitari, mentre nelle società “aperte” di cui all’art. 2341-*ter* del codice civile il patto deve essere **semplicemente “dichiarato”** in apertura dei lavori assembleari, con ulteriore obbligo di deposito al registro imprese di tutte le delibere dei soci e non solo di quelle modificative del contratto sociale, nelle società quotate l’art. 122 del Tuf, come visto in precedenza, prevede sia la **pubblicazione dell’estratto** sulla stampa quotidiana che la **pubblicazione degli stessi patti parasociali presso il registro delle imprese**. Anche se più gravoso, si ritiene che l’obbligo previsto per le quotate tuteli in maniera più efficace i soci ed i terzi. Infatti l’art. 2341-*ter* del codice civile, prevedendo solo la segnalazione del patto, non rende edotti né i soci né i terzi circa i suoi contenuti. Tal che sarebbe stato senza dubbio più ragionevole in luogo della segnalazione e fermo restando la comunicazione dei patti alla società, prevedere anche per le società “aperte” di cui all’art. 2341-*ter* del codice civile il deposito dei patti al registro imprese così come avviene per le società quotate.

## **5. I patti parasociali nelle società di capitali “chiuse”**

È stato detto in precedenza come il Legislatore del 2003 abbia optato per disciplinare nel codice civile solo una determinata tipologia di patti parasociali. Destinatari delle nuove disposizioni sono i patti sottoscritti dai soci delle società per azioni, ovvero quelli sottoscritti dai soci della società controllante, riguardanti la creazione di:

- sindacati di voto;
- sindacati di blocco;
- sindacati di concerto.

<sup>2</sup> A tal proposito la dottrina maggioritaria è per l’inapplicabilità di un rinnovo tacito a scadenza, dovendosi procedere sempre con la predisposizione di nuovi accordi negoziali. Per tutti, G. A. Rescio, *La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto societario*, in “Riv. Soc.”, 2002, pag. 840 e seguenti.

## **6. Sindacati di voto**

I patti parasociali che si incontrano con maggiore frequenza nella realtà aziendale sono quelli riguardanti l’esercizio del diritto di voto, noti anche come “sindacati di voto”. La finalità di tali patti è la determinazione e la regolamentazione tra i sottoscrittori del patto delle **modalità con cui sarà espresso il diritto di voto** legato alle azioni possedute dagli azionisti che hanno sottoscritto i patti parasociali. L’attuazione di un sindacato di voto può avvenire in vari modi, ad esempio stabilendo:

- l’esercizio del diritto di voto secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei soci che hanno aderito al patto parasociale;
- l’esercizio del diritto di voto concordando, prima di ogni assemblea, le modalità con cui esprimere il voto sugli argomenti indicati all’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di voto in modo concordato e definito a priori su alcune materie, come potrebbe essere il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto aumenti a pagamento del capitale sociale.

Nonostante il patto, però, il socio non è obbligato a conformarsi in assemblea all’orientamento espresso nella sede parasociale e l’eventuale violazione del patto non inficia comunque la validità del voto. Il patto parasociale come anticipato è un **contratto ad effetti “obbligatorii” e non “reali”, vincola cioè i suoi sottoscrittori e non i terzi**. Nel caso in cui quindi il socio esprimesse in assemblea un voto diverso da quello “concordato”, lo stesso sarebbe pienamente legittimo, aprendo, se del caso, le porte per l’eventuale esercizio di un’**azione di responsabilità** nei confronti del socio inadempiente da parte degli altri parasoci. Come affermato infatti dalla Cassazione, il vincolo che discende dai patti opera su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, “sicché non è legittimamente predicabile (...) né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della vota-

zione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere all'inadempimento del patto"<sup>3</sup>.

Il patto per essere legittimo deve sempre poter lasciare libero il parasocio di presentarsi in assemblea e manifestare il proprio voto in maniera difforme all'impegno assunto in sede pattizia. Secondo la giurisprudenza maggioritaria<sup>4</sup>, sono **vietati infatti i sindacati c.d. a "efficacia reale"**, con i quali viene creata una struttura che fa assumere al rappresentante comune la figura di mandatario dotato di mandato irrevocabile, con il compito di presentarsi in assemblea ad esercitare il diritto di voto in maniera conforme a quanto stabilito dal sindacato<sup>5</sup>.

A seconda dei casi si potrà avere un sindacato di voto più o meno strutturato, fino ad arrivare alla predisposizione di una vera e propria organizzazione, con sede, statuto, norme di funzionamento e organi propri (assemblea dei soci di sindacato, comitato di direzione, direttore di sindacato etc.). Riguardo l'orientamento del voto potranno aversi **"sindacati all'unanimità"**, dove il voto è deciso dalla deliberazione unanime dell'organo collegiale che riunisce i soci sindacati, oppure **"sindacati a maggioranza"**, con la previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi calcolati per teste o per quote. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto, il patto può prevedere che i soci siano lasciati liberi di votare in assemblea, oppure che si astengano o votino in senso contrario alle proposte presentate in assemblea, ovvero che si nomini un terzo che decida per i soci in qualità di arbitro.

## 7. Sindacati di blocco

Frequentemente nella pratica, contestualmente ai "sindacati di voto" vengono stipulati dei "sindacati di blocco", con l'obiettivo di **mantenere inalterata una certa composizione del capitale azionario**. Tali accordi, che prevedono essenzialmente l'impegno dei parasoci a non vendere le

proprie azioni per un periodo determinato o a venderle solo a determinate condizioni, possono avere vari contenuti. Ad esempio è possibile stabilire:

- il divieto di vendere le azioni per un certo periodo di tempo, o il divieto di compiere altri atti di disposizione (riporto, costituzione in pegno, usufrutto);
- il divieto di vendere le azioni ai terzi non facenti parte del patto;
- l'acquisto di nuove azioni da parte dei partecipanti al sindacato subordinato al loro conferimento al sindacato stesso;
- il divieto di acquistare azioni oltre a quelle sindacate, o consentire la vendita solo entro certi limiti quantitativi;
- il diritto di prelazione dei soci sindacati nel caso in cui uno di loro venda la quota di partecipazione nella società. Su tale punto occorre fare qualche considerazione in più. Come noto negli statuti societari il diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci è quasi sempre presente. In tali casi il diritto di prelazione dei parasoci deve essere coordinato con quello proprio dei soci. Poiché, come detto, il patto parasociale è un contratto ad effetti obbligatori, questo non produce effetti nei confronti dei terzi, compreso il socio estraneo al patto. Ciò vuol dire che il patto al più potrà prevedere che **a parità di condizioni offerte** ottenga la prelazione il parasocio piuttosto che il socio, ma non che il parasocio ottenga sempre e comunque la prelazione a prescindere da quanto offerto dal socio, pena una violazione dello statuto<sup>6</sup>. Ancora, come visto in precedenza, il parasocio può sempre disattendere le previsioni del patto. A tal proposito è consigliabile prevedere il **pagamento di pesanti penali** in modo da rendere svantaggiosa la violazione del patto relativa al diritto di prelazione;
- il divieto di vendere le proprie azioni se non ad un determinato prezzo, oppure previo consenso degli altri soci aderenti o degli organi di sindacato;
- un accordo tra società e propri dipendenti all'atto della sottoscrizione delle azioni ad essi

<sup>3</sup> Cass., Sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865.

<sup>4</sup> Per tutti, Cass. Sez. I, 23 novembre 2001, *cit.*

<sup>5</sup> Sul punto si segnala comunque che ultimamente la giurisprudenza di merito ha aperto alla possibilità di stabilire nei patti un obbligo per i soci di conformarsi in assemblea alle decisioni adottate in sede parasociale, vedi Tribunale di Genova, ord. 8 luglio 2004. Ad oggi comunque sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria tendono per la sola efficacia "obbligatoria" dei patti parasociali e per il diritto dei soci di disattendere gli stessi, fatta salva l'azione di responsabilità mossa nei loro confronti da parte del parasocio non inadempiente.

<sup>6</sup> Peraltro, nella maggior parte dei casi, i parasoci sono anche soci della società, tal che, essendo redatti i patti simultaneamente o posteriormente allo statuto, non possono i soci disciplinare la stessa fattispecie in due modi diversi. L'esempio della prelazione dà anche l'idea di come il redattore del patto debba coordinare il proprio elaborato con lo statuto, in modo da evitare l'insorgere di possibili inconvenienti e dubbi applicativi in futuro.

offerte (art. 2441, comma 8, del codice civile) che preveda, per un limitato periodo di tempo, il divieto di alienazione delle azioni e l'opzione di acquisto al prezzo di emissione concessa alla società nel caso in cui si verificino determinate condizioni;

- obbligo di acquisto o di vendita delle partecipazioni a prezzi prefissati.

Riguardo quest'ultimo punto, l'opzione di acquisto/vendita viene spesso utilizzata, tra l'altro, in caso di inadempimento di obbligazioni parasociali da parte di un parasocio/*venturer*; tale clausola viene congegnata in modo tale che il socio non inadempiente si riserva, a fronte dell'inadempimento dell'altro, di acquistare le azioni di quest'ultimo o di vendergli le proprie (*exit* passivo). Una peculiarità delle opzioni di acquisto/vendita subordinate all'inadempimento è la **pattuizione di un prezzo punitivo**, teso a "risarcire" il parasocio non inadempiente.

Posto che l'art. 2744 del codice civile, in tema di **divieto del patto commissorio**, recita che: "È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore", e che la *ratio* sottesa a tale sanzione, oltre logicamente al rispetto della c.d. *par condicio creditorum*, è che vada tutelato il debitore contro lo sfruttamento ad opera del creditore<sup>7</sup>, penali eccessive potrebbero incappare nel divieto del patto commissorio. Tuttavia si ritiene che ciò non comporti l'invalidità della clausola di vendita/acquisto, visto che l'ordinamento consente comunque al parasocio inadempiente di ottenere la riduzione giudiziale ex art. 1384 del codice civile.

## 8. Patti di concerto

La terza tipologia di patti parasociali individuata dall'art. 2341-*bis* del codice civile è quella dei patti che hanno **per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante** su tali società (la spa o la sua controllante). Rientrano in tale categoria:

- i patti relativi al trasferimento delle azioni che realizzino la possibilità dell'esercizio di influenza dominante ed alla quale si accompagni, quale corollario, la modificazione così della titolarità del voto. Esempio: si pensi al caso in cui soci della ALFA S.p.a. siano, tra gli altri,

TIZIO al 30% e CAIO al 25%, quest'ultimo socio di ALFA per il tramite della controllata al 100% BETA S.r.l., titolare della quota del 25% in ALFA S.p.a. Poniamo che TIZIO d'accordo con CAIO decida di conferire la propria partecipazione in BETA S.r.l., operazione peraltro fiscalmente vantaggiosa ai sensi del comma 2, dell'art. 177 del Tuir<sup>8</sup>, ove condotta a valori contabili. A seguito del conferimento BETA S.r.l. si troverebbe a controllare ALFA S.p.a.; ove questa operazione avesse trovato regolazione all'interno di un patto parasociale, lo stesso deve rispettare i requisiti richiesti dall'art. 2341-*bis* del codice civile;

- gli accordi di cui siano parte tutti i soci o la stessa società da un lato, e un terzo estraneo dall'altro, cui sia consentito, anche solo quale conseguenza di fatto dell'accordo, di esercitare sulla società medesima una influenza dominante. Accordi, quindi, che abbiano l'effetto di rendere il terzo arbitro di scelte fondamentali dell'impresa;
- gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del dominio su di una società, che vengono siglati tra alcuni soci, tra un socio ed un terzo, od anche esclusivamente tra terzi non soci, i quali reciprocamente si vincolano ad una serie di azioni o comportamenti da tenere nei confronti della società di cui si tratta o della sua controllante.

Rimanendo all'ultimo punto, a dispetto delle altre due tipologie *retro* evidenziate quella dei sindacati di concerto è di fatto l'unica categoria di patti cui possono **partecipare anche solo soggetti terzi alla compagine societaria**. Muovendo dal concetto di influenza dominante di cui al comma 3, dell'art. 2359 del codice civile, una società può controllarne un'altra anche in virtù di particolari **vincoli di carattere contrattuale**. Pur in assenza di rapporti partecipativi, quindi, ma in presenza di importanti rapporti di natura commerciale (ad es. società mono cliente), una società può di fatto controllarne un'altra. Ove i rapporti tra due o più soggetti terzi ad una S.p.a. fossero regolati all'interno di

<sup>7</sup> D. Rubino, *La compravendita*, in A. Cicu-F. Messineo, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1971, pag. 1027.

<sup>8</sup> Il quale dispone che: "le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 c.c., primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento".

patti parasociali (ad esempio due importanti fornitori di una S.p.a. concertano le politiche di approvvigionamento al fine di conseguire un'influenza dominante sulla stessa), tali patti soggiacerebbero al disposto dell'art. 2341-*bis* del codice civile.

Nelle società "chiuse" sia i sindacati di voto, che i sindacati di blocco ovvero di concerto devono soggiacere ai limiti temporali di cui all'art. 2341-*bis*, dovendosi garantire al parasocio il diritto di recesso, da esercitarsi con un preavviso di almeno centottanta giorni, nel caso di patto stipulato a tempo indeterminato. Il vincolo temporale è di fatto l'unico limite riguardante le società "chiuse". Gli ulteriori adempimenti pubblicitari richiesti dall'art. 2341-*ter* del codice civile si applicano solo alle società "aperte", diverse però

dalle società quotate, per cui trovano applicazione le disposizioni a carattere speciale di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf).

### **9. I patti parasociali nelle S.r.l.**

All'interno del codice civile vengono disciplinati solo i patti parasociali riguardanti le società per azioni e/o le società controllanti quest'ultime. Ciò vuol dire che i limiti temporali e gli obblighi pubblicitari di cui agli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile non operano con riferimento ai patti siglati tra i soci di una S.r.l., a meno che questa non detenga una partecipazione di controllo in una S.p.a.